

Simbolo religioso, simbolo passivo, simbolo civile: le metamorfosi forensi del Crocifisso

di

Sergio Bartole*

1. Il principio di laicità.

Il costituzionalista, messo a confronto con l'*Arret Lautsi v. Italia* della Corte Europea dei diritti dell'uomo, si trova come colui che poggia le due gambe su due terreni distinti, giacchè sembra profilarsi fra la posizione della Corte e quella del mondo politico italiano in materia di esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche una differenza di approcci di cui non si può non tener conto. Sia chiaro, a stare alle prime reazioni di esponenti del Governo e dei partiti italiani non vi è fra le due autorità una difformità nell'interpretazione delle disposizioni convenzionali rilevanti per quanto ha tratto all'enunciazione del principio di laicità. Da parte italiana non viene contestata l'interpretazione data dalla Corte agli artt. 2 del Protocollo n.1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali e 9 di questa stessa Convenzione. Se così fosse, se cioè l'interpretazione data a Strasburgo di quegli articoli non trovasse accoglimento nei palazzi romani, larghi pezzi delle autorità e dell'opinione pubblica italiana non avrebbero avuto ragione di meravigliarsi e dolersi dell'*Arret Lautsi*, in quanto questo è il frutto di una linea giurisprudenziale della Corte europea risalente nel tempo. Come è stato opportunamente ricordato da Paolo Carozza e Marta Cartabia in un intervento nei giorni immediatamente successivi all'avvenuta pubblicazione della sentenza: “ la Corte europea ha già dato il proprio assenso al divieto di simboli religiosi nei luoghi pubblici, introdotto in Turchia e in Francia. Niente velo, niente croci, niente stella di David, niente turbante a scuola, all'università, negli ospedali “¹. Sorpresa e meraviglia in materia di interpretazione della normativa convenzionale non si spiegherebbero dunque, salvo ad ammettere – come siamo in molti, purtroppo, a temere – che la conoscenza della Convenzione e della giurisprudenza del suo Giudice sia ancora, per vero, molto scarsa in Italia. Sorpresa e meraviglia non avrebbero poi alcuna rilevanza sul terreno pratico, in quanto dopo le due note sentenze nn. 348 e 349 del 2008 della Corte costituzionale anche i nostri giudici sono vincolati all'osservanza della giurisprudenza convenzionale, e non soltanto di quella riguardante – come nel caso di specie –

¹ *Ordinario di diritto costituzionale nell'Università di Trieste; membro della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa. Una versione del presente contributo è destinata a comparire anche in “Diritti umani e diritto internazionale”, vol. 4, 2010, fasc. 1.

¹ Cfr. P: CAROZZA, M. CARTABIA, *Moriremo francesi?*: www.ilsussidiario.net/articolo=47052

l'Italia. Vero è che la Corte costituzionale si è riservata di valutare la conformità a Costituzione delle norme desunte in via interpretativa dalla Convenzione e dai suoi protocolli ad opera della Corte europea, ma non risulta che ci sia qualcuno pronto ad investire il nostro giudice delle leggi della questione di costituzionalità delle norme desunte dagli articoli convenzionali dianzi citati.

Sta di fatto che la nostra Corte costituzionale ha assunto in materia di laicità dello Stato una posizione molto chiara, ravvisando in quel principio non un canone di indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, “ ma una garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale “ (sent. 203/1989). Nel caso di specie allora deciso si era poi, in concreto, negata l'ammissibilità di una qualsiasi preferenza a favore di questa o quella religione, escludendo che si potesse andare oltre l'alternativa per gli studenti e le famiglie della mera facoltatività dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di Stato. Il che consente di valutare appieno la serietà della posizione assunta in materia dai giudici di Palazzo della Consulta, avversa ad ogni imposizione di pratiche o indottrinamenti religiosi. Da qui la difficoltà di attribuire a quel giudice una interpretazione più lassista ed arrendevole del principio di laicità nel nostro ordinamento costituzionale, che possa consentire di ipotizzare un conflitto fra l'interpretazione della nostra Costituzione e l'interpretazione della Convenzione e dei suoi protocolli.

Il raccordo fra le posizioni del nostro giudice delle leggi e la Corte Europea dei diritti dell'uomo è reso possibile dalle conclusioni di detta Corte in materia di affissione del crocifisso che, riconnettendo il tema della laicità al regime della libertà di religione, si coordinano facilmente con il discorso della Corte costituzionale. Alle conclusioni di quest'ultima, che escludono la liceità di ogni preferenza in materia di religione a cagione della vigenza e del particolare ruolo del principio di laicità, corrisponde, sul piano convenzionale, il ragionamento dei giudici di Strasburgo che l'esposizione di un simbolo religioso quale il crocifisso entra in conflitto con la libertà religiosa, e, nel caso degli istituti di educazione, può turbare emozionalmente i giovani che praticano altra religione o non professano alcuna religione. All'interprete è lecito collegare le *rationes* sviluppate dai due giudici rispettivamente nell'ordine interno e nell'ordine convenzionale, in quanto il discorso sulla libertà religiosa della Corte costituzionale trova rispondenza nella scelta della Corte europea di qualificare il crocifisso come un simbolo religioso. In tale ultima prospettiva, l'esposizione per disposizione amministrativa del crocifisso appare al giudice convenzionale come il segno “ que l'Etat se range du côté de la religion catholique “ alla stessa stregua che la concessa preferenza ad una religione nel campo didattico si è configurata per il nostro giudice costituzionale come una rottura del principio di laicità.

2. Il rilievo simbolico del crocifisso.

Nel sottolineare la definizione del crocifisso quale simbolo religioso la Corte di Strasburgo ha trovato supporto non solo in una lunga e quasi insuperabile tradizione, ma ha anche trovato conforto, alla resa dei conti, negli argomenti sviluppati nella sua difesa dal Governo italiano. Questo, pur essendo partito da considerazioni di più ampio respiro, ha finito poi per concludere ribadendo appunto l'appartenenza del crocifisso al novero delle simbologie religiose. In effetti, dapprima si è argomentato – secondo la versione datane dalla Corte di Strasburgo - che l'esposizione del crocifisso “ ne serait pas non plus le signe d'une préférence pur une religion, puisqu'elle rappellerait une tradition culturelle e des valeurs humanistes partagées par d'autres persone que le chrétiens “, ma poi si è, invece, suggerito alla Corte di considerare che la Repubblica italiana, benché laica, ha liberamente deciso di mantenere l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche per differenti motivi, “ dont la nécessité de trouver un compromis avec les partis d'inspiration chrétienne représentant une partie essentielle de la population et le sentiment religieux de celle-ci “. Si è, cioè, configurata una vera e propria scelta di politica religiosa.

La collocazione del discorso sul terreno della libertà religiosa accettata dalla Corte europea ha, quindi, trovato nella posizione assunta dal Governo italiano in giudizio una conferma, nella misura in cui l'esposizione del crocifisso nelle scuole le è stato presentata come una scelta adottata proprio per tenere nella dovuta considerazione sentimenti e sensibilità religiose del popolo italiano e dei partiti di ispirazione cattolica che, per sua scelta, lo rappresentano, cioè, in definitiva, è stata difesa come il risultato dell'atteggiamento dello Stato italiano nei confronti della religione cattolica. Il che esponeva più facilmente lo Stato italiano al rischio di una censura in rapporto all'osservanza del principio di laicità.

La sottolineatura della qualificazione del crocifisso quale simbolo religioso può apparire scontata ed ovvia a chi guardi alla storia di quel simbolo ed alla sua epifania quale tramite del messaggio del mistero della resurrezione e della redenzione dell'uomo. Ma l'attenzione dedicata al profilo indicato non è affatto fuori luogo, se consideriamo che proprio in Italia un importante filone giurisprudenziale giunge ad esiti completamente diversi al riguardo. In effetti, nella lunga vicenda giudiziaria che ha interessato il caso di specie, sul quale da ultimo è stata chiamata a decidere la Corte Europea dei diritti dell'uomo, si è pronunciato almeno in due occasioni il giudice amministrativo con risultati che collidono non solo con le conclusioni di questa Corte, ma almeno parzialmente – come si è detto - con la stessa posizione assunta a Strasburgo dal Governo italiano all'atto di concludere le sue argomentazioni e di indicare, in ultima istanza, il significato prevalentemente religioso di una scelta di compromesso, da un lato, con i partiti di ispirazione cristiana, che costituiscono una parte essenziale del popolo italiano e, dall'altro, con il sentimento religioso di questo. Con sentenza n. 1110 del 2005, il Tribunale amministrativo del Veneto ha avuto modo di affermare che il crocifisso

va considerato “ non solo come simbolo di un’evoluzione storica e culturale, e quindi dell’identità del nostro popolo, ma quale simbolo altresì di un sistema di valori di libertà, eguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa e quindi anche della laicità dello Stato, principi questi che innervano la nostra Carta costituzionale “. E’ evidente che nell’occasione è stata operata un’operazione volta ad attribuire al crocifisso un significato civile e non più religioso, per salvare al tempo stesso il principio di laicità così come affermato dalla Corte costituzionale e la prescrizione della pubblica affissione del crocifisso. Seppure in forma più diplomatica e meno diretta, sulla stessa posizione si è ritrovato nella sentenza n. 556 del 2006 il Consiglio di Stato – Sezione VI, per il quale “ il crocifisso potrà svolgere, anche in un orizzonte laico, diverso da quello religioso che gli è proprio, una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni “².

3. Le reazioni in Italia.

Delle argomentazioni giudiziali ora riferite hanno indubbiamente risentito o, quantomeno, ad esse si avvicinano le reazioni di quanti in Italia anche in sedi ufficiali, hanno censurato le scelte dei giudici di Strasburgo, evidentemente non condividendo la finale conversione del Governo italiano da una concezione sostanzialmente civile del significato del crocifisso ad una sua qualificazione più pronunciata religiosa. Costoro sembrano palesemente orientati, per così dire, a cambiare le carte in tavola, contrapponendo una peculiare visione, propria dell’ordinamento italiano a quella fatta propria dal giudice convenzionale. Il contrasto non riguarda il profilo giuridico, ma la ricostruzione del fatto sul quale la Corte è chiamata a pronunciarsi. Anzi, pare ragionevole ritenere che proprio perché l’interpretazione della normativa della Convenzione in materia religiosa seguita dai giudici di Strasburgo sembrerebbe inattaccabile, si reputa conveniente criticarli solo sul terreno della qualificazione del fatto, sottraendo il crocifisso alla copertura dei parametri a partire dai quali è stato chiesto alla Corte di pronunciarsi. Il fatto è che la qualificazione in senso civile del crocifisso è il risultato di una mera operazione intellettuale e speculativa degli interpreti. Questa operazione intellettuale non trova alcun riscontro nella nostra legislazione e, in particolare, nella Costituzione, ove nulla è detto a proposito di una speciale rilevanza civile del simbolo religioso del crocifisso. La Costituzione, da un lato, per vero tace – a differenza di altre Costituzioni anche contemporanee³ - sui possibili simboli dello Stato italiano ed esclude, dall’altro lato, ogni apertura nella direzione di una simbologia religiosa, nella specie il crocifisso, nel momento in cui annovera fra i suoi principi

² Su questa giurisprudenza, ma anche su decisioni con essa contrastanti, si veda il contributo di BIGNAMI, *Principio di laicità e neutralità religiosa: l’esperienza del giudice amministrativo*”: <http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/dottrina/libertadiritti/bignami.html>.

³ Sul punto, HABERLE, *Per una dottrina costituzionale come scienza della cultura*, Roma 2001, *passim*.

fondamentali anche il principio di laicità. Ove la qualificazione in senso civile del crocifisso le fosse stata proposta quale esclusivo argomento a sostegno della pubblica esposizione del crocifisso, la Corte europea si sarebbe, comunque, trovata nella condizione di dover accettare e sviluppare un'argomentazione priva di un sostegno di diritto positivo e, quindi, rilevante sul solo terreno della riflessione storico - sociologica, i cui strumenti le fanno chiaramente difetto. D'altra parte, su un terreno più propriamente di opportunità, la Corte deve avere ritenuto che laicizzando un simbolo religioso, come, appunto, il crocifisso, essa avrebbe offeso quei credenti che in questo si riconoscono⁴, in analogia con l'opinione della Corte costituzionale federale tedesca, per la quale attribuire valenza civile al crocifisso costituirebbe “ una violazione dell'autonomia confessionale dei cristiani e una sorta di profanazione della croce “⁵. E' fuori di ogni dubbio che può apparire come una manovra a dir poco spregiudicata quella che, per ossequio all'esigenza tutta confessionale di assicurare nel tempo la pubblica esposizione del crocifisso, rovescia proprio il significato di questo simbolo attribuendogli una rilevanza civile che ne oblitera o ridimensiona ogni collegamento con i misteri della fede e dimentica che il crocifisso non è soltanto la Croce ma anche Cristo crocifisso, cui per vero pare difficile attribuire una qualche assorbente rilevanza civile. Certo è vero che lo spirito civico che impronta le scelte della nostra Costituzione ha risentito anche dell'insegnamento morale e sociale della Chiesa cattolica, ma pare una forzatura ravvisare nel crocifisso il simbolo dell'inveramento pratico di quell'insegnamento nella società italiana, che ha altri modi ed altre vie per testimoniare l'appartenenza della cultura cattolica alla nostra tradizione civile. Alla stessa stregua è riduttivo parlare di simbologia meramente passiva del crocifisso, così ancora una volta ridefinendone al ribasso il rilievo e cancellando la rilevanza dell'altissimo messaggio che il credente vi annette.

Della accennata metamorfosi o conversione del significato del crocifisso e della confusione che ne consegue risente oggi la decisione del Governo italiano di avvalersi dell'art. 43 della CEDU per arrivare ad una revisione della sentenza qui commentata. Delle due strade all'uopo percorribili, quella della riproposizione del significato civile del simbolo implicherebbe un ritorno alla prima linea di difesa sviluppata dai rappresentanti del Governo italiano, con riavvicinamento alla tesi che vuole vedere nel crocifisso non più, o non soltanto un simbolo religioso, ma anzitutto e principalmente l'emblema di valori civili propri del nostro ordinamento costituzionale. Proprio le autorevoli reazioni di cui si è fatto cenno potrebbero supportare una scelta siffatta.

⁴ Conformemente a quanto suggerito da BIGNAMI, *op. cit.*

⁵ Come ricorda RUOTOLO, *La questione del crocifisso e la rilevanza della sentenza della Corte europea dal punto di vista del diritto costituzionale*: <http://www.costituzionalismo.it/articolo.asp?id=330>

A quanto si apprende la via prescelta dalle autorità dello Stato italiano è diversa. Ma prima di ragionare sul punto, conviene ricordare che il ricorso all'art. 43 non è scevro di limiti e vincoli. Vero è che, entro tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di una Camera, ogni parte alla controversia può chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera. Ma questo può avvenire soltanto “ in situazioni eccezionali “. Inoltre, il proseguimento della procedura è condizionato dalla decisione di un collegio di cinque giudici della Grande Camera che deve valutare se accogliere o meno la domanda: al riguardo, la prassi è per vero molto restrittiva⁶. La risposta può essere positiva soltanto “ quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli, o comunque un'importante questione di carattere generale “. Quando il collegio dei cinque si sia pronunciato in senso positivo, la questione viene decisa con sentenza della Grande Camera⁷.

Opportunamente è stato fatto rilevare che questa soluzione procedurale intende assicurare una supervisione, ad opera di un organo allargato, della produzione giurisprudenziale delle Camere ed un riesame dei casi più delicati⁸. Questo rilievo trova conferma nella relazione esplicativa che accompagnava il testo della riforma della CEDU introdotta con il Protocollo n. 11, ove si precisa che per gravi problemi di interpretazione si debbono intendere quelli riguardanti punti importanti sui quali la Corte non si è ancora pronunciata oppure situazioni in cui “ la decisione è importante per i casi futuri e per l'evoluzione della giurisprudenza della Corte “.

Orbene, se questi sono i termini di un possibile riesame della sentenza *Lautsi c. Italia*, il ricorso governativo alla Grande Camera potrebbe essere ammesso alla trattazione e trovare accoglimento, se si riuscisse a dimostrare che “ la sentenza in questione non è compatibile con una precedente sentenza della Corte “⁹. Di gravi problemi per gli sviluppi futuri della giurisprudenza convenzionale si potrebbe parlare, mettendo anzitutto da parte la tesi del rilievo civile del crocifisso che condurrebbe a differenze sul terreno della ricostruzione del fatto, solo a patto di rimettere in discussione la stessa linea interpretativa della Corte in tema di art. 9 della Convenzione e di art. 2 del Protocollo 1, il che non sembra probabile. In tal modo il Governo italiano verrebbe a prospettare una soluzione che implicherebbe un possibile conflitto fra la CEDU e l'orientamento in tema di laicità della nostra Corte costituzionale, con apertura di un conflitto fra norme convenzionali e norme

⁶ Dal 2002 le richieste accolte, cioè dichiarate ammissibili sono poco più di 70; in particolare, dal maggio 2007, ben 718 richieste di rimessione alla Grande Camera sono state respinte e solo 35 ammesse.

⁷ La quale, a sua volta, sembra seguire una linea restrittiva, giacchè solo meno di dieci delle 34 richieste di riesame presentate da un Governo e decise sino ad oggi hanno portato ad un parziale o totale rovesciamento della decisione della Camera (alcune per ragioni di rito).

⁸ BULTRINI, *Art. 43*, in BARTOLE – CONFORTI – RAIMONDI, *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova 2001, p. 673 ss., in particolare, p. 676.

⁹ BULTRINI, *op.cit.*, p. 675.

costituzionali, che quest'ultimo giudice ha riservato a sé stesso con le già citate sentenze nn. 348 e 349 del 2008.

Si può, però, evitare di rimettere in discussione il legame fra libertà religiosa e principio di laicità, prospettando manchevolezze nel ragionamento della Corte, per difettosa considerazione del margine di apprezzamento spettante allo Stato in materia. Questa è la via seguita dal Governo italiano, ed è in effetti una via prescelta spesso dai Governi per chiedere il riesame della Grande Camera (cfr., ad esempio, *Hatton and others v. The United Kingdom*¹⁰ e *Sommerfeld v. Germany*¹¹). Così procedendo, non si contesta l'indirizzo dell'interpretazione data alle norme convenzionali, ma si concentra l'attenzione sulle modalità della loro applicazione. Ed è appunto al margine di apprezzamento che fa riferimento, accennando alla pluralità dei modi di concepire le relazioni tra Stato e Chiese, la decisione *Leyla Sahin v. Turkey*¹², che viene indicata come precedente utile nel ricorso italiano.

L'argomento sembra debole, in quanto riguarda una vicenda che sta, per così dire, all'opposto del caso che qui ci occupa. Laddove questo concerne un'ipotesi di imposizione autoritaria di un simbolo religioso - configurata dalla Corte di Strasburgo come una lesione della libertà religiosa di chi, non credente, a quel simbolo si trova esposto - il caso turco riguarda il divieto fatto di esibire un simbolo religioso, ovvero un capo di vestiario gravato per tradizione di simbologia religiosa, il velo delle donne mussulmane. Eppure, anche se non si era in presenza di un intervento impositivo di un simbolo religioso, ma di una semplice esibizione di questo ad opera di un soggetto privato, benché nel contesto di rapporti sociali all'interno di un'Università, la Corte europea ha ritenuto legittima la restrizione della manifestazione di riti e simboli “ with the aim of ensuring peaceful coexistence between students of various faiths and thus protecting public order and the beliefs of others “. Se ne dovrebbe dedurre che ciò che può toccare le suscettibilità personali pur non provenendo da disposizione dell'autorità, non può che risultare ancor più intrusivo se è addebitabile a decisione di un organo dello Stato.

Vero è che il diritto comparato offre esempi i più diversi di bilanciamento degli interessi di portatori di fedi e credenze fra loro diverse, per cui sembrerebbe possibile richiamare la motivazione di *Hatton and others v. The United Kingdom*, ove, seppure in materia completamente diversa, si è con successo fatto valere dal Governo inglese l'argomento che l'ampiezza del margine di

¹⁰<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=HATTON&sessionid=46786713&skin=hudoc-fr>

¹¹<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=SOMMERFELD&sessionid=46787617&skin=hudoc-fr>

¹²<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=4&portal=hbkm&action=html&highlight=SAHIN&sessionid=46787617&skin=hudoc-fr>

apprezzamento va adeguatamente determinata quando si ha a che fare con “ an area involving difficult and complex balancing of a variety of competing interests and factors “. E, però, a ben vedere a questo argomento, ove venisse usato, avrebbe già anticipatamente risposto lo stesso giudice europeo, ricordando che “ in delimiting the extent of the margin of appreciation...the Court must have regard to what is at stake, namely the need to protect the rights and freedoms of others“: il che significa dire che bilanciamenti si possono fare, ma non quando l’operazione non è a costo zero, giacché non si può procedere senza annichilire i diritti delle persone che dai provvedimenti delle autorità possono risultare colpite. Ogni imposizione autoritaria dell’esibizione del crocifisso - ancorché regolamentata - parrebbe esposta ai rischi denunciati dalla decisione della Camera.

4. Il profilo politico.

Ciò detto, la relazione esplicativa del Protocollo 11 aggiunge alle problematiche di implicazione giurisprudenziale una possibile ulteriore ipotesi di riesame ad opera della Grande Camera, facendo rilevare che un serio problema di applicazione della Convenzione, suscettibile di richiedere un riesame, potrebbe aversi ove ne risultino investiti importanti interessi politici o pubblici, ovvero la sentenza di cui trattasi richieda o una modifica legislativa rilevante o una revisione della prassi amministrativa, senza dare luogo per questo ad una seria questione di interpretazione della Convenzione. La seconda alternativa pare difficilmente percorribile, sia perché in giuoco sono norme regolamentari e non legislative, e quindi di modesta rilevanza¹³, sia perché è proprio la prassi sin qui seguita in applicazione di quelle norme che è stata oggetto di censura da parte della Corte. La prima alternativa sembrerebbe, invece, meglio attagliarsi al presente caso italiano visto sullo sfondo del dibattito suscitato dalla sentenza della Corte. Ci si può tuttavia chiedere se l’interpretazione dell’art. 43 della Convenzione, proposta dalla relazione esplicativa, non risenta più del dovuto del clima di compromesso politico che ha accompagnato l’adozione del Protocollo n. 11 e, prima, del Protocollo n. 9, con una qualche nostalgia per antiche competenze del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa. Si può chiedere ad un giudice di rivedere una sua sentenza a cagione dei riflessi politici che quella ha prodotto nel sistema partitico dello Stato interessato? Forse, è proprio a valle della sentenza dei giudici europei che potrebbe esercitarsi con generale vantaggio il margine di apprezzamento dello Stato, al quale, tuttavia, non spetta alla Corte di dare consigli in questa fase.

¹³ RUOTOLO, *op.cit.*.